

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota prot. n. 16622/2025 del 10.03.2025, agli atti, il dipendente matr. 519, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Amministrazione comunale dal 01.06.1983, attualmente inquadrato nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, area “Istruttori” presso il Settore I – “Sicurezza” ha chiesto il collocamento in aspettativa non retribuita per carica elettiva, ex art. 81 del D.lgs. 267/2000, a far data dal 10.03.2025 e fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco di questo Ente, giusto Decreto Sindacale n. 23 del 10.03.2025;

Richiamati :

- il Testo Unico degli Enti Locali – TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), il quale all’articolo 82 stabilisce: *“I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'[articolo 22, comma 1](#), i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.”*;
- l’articolo 86 del medesimo Testo Unico, il quale stabilisce: *“L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico.”*

Preso atto che con decreto sindacale n. 23 del 10.03.2025, il dipendente matr. 519 veniva nominato Assessore del Comune di Ercolano;

Dato atto che:

- l’aspettativa è valida come servizio effettivo ai fini dell’anzianità di servizio, nonché in riferimento alla pensione e al trattamento di fine rapporto;
- sono a carico di questa Amministrazione gli oneri previdenziali ed assistenziali del lavoratore, per il periodo di esercizio del mandato elettivo;

Visti:

- l’art. 30, comma 3 dello Statuto comunale, a norma del quale: *“Gli Assessori possono essere scelti dal Sindaco tra i consiglieri o al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale”*;
- l’art. 76 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale dispone che:
“4. Alla scadenza del mandato o al termine della legislatura il dipendente riprenderà immediatamente servizio presso il proprio ufficio.

5. Durante l'aspettativa non viene corrisposta alcuna retribuzione.

6.L'aspetto relativo agli oneri previdenziali per il periodo di aspettativa è disciplinato per alcune categorie di amministratori dall'art.86 del D.Lgs. 267/2000”;

Atteso che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di collocare il dipendente matr. 519 in aspettativa senza assegni a decorrere dal 10.03.2025 e fino al termine dell'incarico del Sindaco, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per l'espletamento del mandato di Assessore di questa Amministrazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il CCNL Funzioni Locali Vigente;
- la documentazione agli atti del Settore;
- lo statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di **prendere atto** della richiesta formulata dal dipendente matr. 519 (prot. n. 16622/2025 del 10.03.2025), in servizio presso questa Amministrazione a tempo pieno e indeterminato e attualmente inquadrato nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, area “Istruttori” presso il Settore I – “Sicurezza”, ai sensi dell'art.81 del D.Lgs. 267/2000, di essere collocato in aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di espletamento del mandato elettivo ed a far data dal 10.03.2025;
2. di **collocare**, pertanto, il dipendente matr. 519 in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, a far data dal 10.03.2025 e per tutto il mandato politico;
3. di **trasmettere** il presente provvedimento al dipendente interessato e al Dirigente del settore di appartenenza;
4. di **prendere atto** del presente provvedimento per gli adempimenti connessi e consequenziali;
5. di **pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 il seguente atto nell' Albo Pretorio on line;
6. di **attestare**:
 - che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
 - ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Funzionario

Dott.ssa Pascarella Martina

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Tallarino